

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di AREZZO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

Reg. n. 48 del 23/11/2019

Addì 23 del mese di novembre dell'anno 2019, alle ore 12,00 - nella sede comunale, il Sig. Antonio Fani, in qualità di Sindaco, assistito dal Dott. Giuseppe Del Pianta, Segretario Comunale incaricato della redazione del presente atto, ha proceduto ad assumere il seguente provvedimento:

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, la sovrintendenza in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- il D.P.R. 20/03/1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";
- l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui il Sindaco ed il Presidente della Provincia "salvo quanto previsto dall'art. 107, esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e alla Provincia";
- l'art. 2, comma 30, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il quale testualmente recita: "Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (...) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.";
- gli artt. 10, 14 e 107/V del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Viste la Circolare Telegrafica del MIAITSE n. 2 del 11/01/2006 e la Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 1 del 08/01/2008;

Rilevato che, alla luce della normativa sopra richiamata, la materia elettorale è una materia appartenente allo Stato e da questo fatta gestire al Comune con l'indicazione che è il Sindaco ad esercitare le funzioni quale

Ufficiale di Governo;

Considerato che con decorrenza dal 01/11/2019 il responsabile dell'ufficio Elettorale è stato collocato in quiescenza;

Ravvisata la necessità, dovendo adempiere alle scadenze ed agli adempimenti di legge, di procedere all'individuazione del dipendente a cui delegare ed attribuire la responsabilità ed i compiti connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal T.U. 23/03/1967, n. 223;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, dovendo individuare un soggetto in grado di garantire sicuro affidamento per poter svolgere le delicate funzioni con la massima puntualità e precisione, delegare le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Castel San Niccolò alla dipendente Sig.ra Sabrina Acciai, Istruttore Amministrativo Cat. C5, ritenendo con ciò di valorizzare ulteriormente la professionalità della stessa avendo sino ad ora dimostrato, nel proprio operato, capacità, competenza e professionalità;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U. degli enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 109;
- il T.U. 23/03/1967, n. 223

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. di delegare con decorrenza dalla data odierna, alla dipendente Sig.ra Sabrina Acciai, Istruttore Amministrativo Cat. C5, i compiti e le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e dei relativi procedimenti, ai sensi e per gli effetti di cui al citato comma 30, art. 2, della Legge 24/12/2007, n. 244 e del T.U. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
2. di dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca anticipata, non potrà comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Castel San Niccolò nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di disporre l'invio di copia del presente atto, per quanto di competenza, alla Prefettura di Arezzo – Ufficio Territoriale del Governo.

Letto, approvato e sottoscritto.




IL SINDACO
(Dott. Ing. Antonio Fani)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe Del Pianta)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Comune dal 26.11.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò, 26.11.2019



IL RESPONSABILE
(Giuseppe Del Pianta)

da restituire all'ufficio: cultura.